

## **CONVENZIONE PER ADESIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE.**

### **1. Oggetto della Convenzione**

La presente Convenzione per adesione e le relative appendici 1 e 2 e allegati A e B disciplinano le attività e le modalità di svolgimento dei servizi di riscossione ed assistenza in materia di Tassa Automobilistica e servizi connessi, forniti per conto di Regione Lombardia dai soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.

### **2. Attività di competenza del Soggetto Convenzionato e relative modalità di svolgimento**

1. Il Soggetto Convenzionato, con l'adesione alla presente Convenzione, si impegna a svolgere le seguenti attività:

- I. riscossione della Tassa Automobilistica;
- II. riversamento della Tassa Automobilistica a favore di Regione Lombardia.
- III. assistenza al Contribuente;
- IV. aggiornamento degli Archivi Regionali.

Il Soggetto Convenzionato svolge le attività di cui al periodo precedente nel rispetto delle modalità di seguito dettagliatamente previste. A tal fine Regione Lombardia rende disponibile al Soggetto Convenzionato l'accesso informatico alla Banca Dati Regionale (di seguito "BDR"), per il tramite dei sistemi regionali.

#### **2. Riscossione della Tassa Automobilistica**

2a) L'attività di riscossione della Tassa Automobilistica viene effettuata dal Soggetto Convenzionato tramite i sistemi regionali o altro sistema indicato dalla Regione, che, a fronte dei dati forniti dal Contribuente, rende disponibili: l'importo della Tassa dovuta – eventualmente comprensiva di sanzioni ed interessi -, il corrispettivo per il servizio di riscossione svolto nonché il periodo di validità e la scadenza di pagamento.

Per lo svolgimento delle attività di riscossione il Soggetto Convenzionato acquisisce preventivamente dal Contribuente i seguenti dati: codice fiscale, targa del veicolo, regione di residenza del soggetto tenuto al pagamento, periodo di validità del pagamento della Tassa e data di scadenza. Per i contribuenti residenti in Lombardia le informazioni sono anche contenute nella comunicazione di rinnovo del pagamento della Tassa Automobilistica.

Il Soggetto Convenzionato provvede ad incassare dal Contribuente l'importo dovuto e conferma i dati resi disponibili dal sistema, il quale acquisisce in tempo reale i dati del pagamento, aggiorna la BDR e produce la ricevuta del pagamento. E' consentita la riscossione anche per conto delle altre regioni d'Italia per il tramite del sistema regionale in connessione con SGATA (Servizio di Gestione Archivio Tassa Auto).

2b) E' fatto obbligo al Soggetto Convenzionato di rilasciare al Contribuente, che ha effettuato il versamento, la ricevuta del pagamento della Tassa Automobilistica prodotta esclusivamente dal sistema. E' vietata l'alterazione dei dati contenuti nella ricevuta di pagamento.

E' fatto obbligo produrre la ricevuta di versamento in unico esemplare.

Il Soggetto Convenzionato è autorizzato ad annullare l'operazione di riscossione esclusivamente per problemi di natura tecnica o su richiesta del contribuente. Tale operazione è consentita solo entro le ore 24:00 del giorno in cui è stata effettuata la riscossione.

In caso di annullamento dell'operazione di riscossione il Soggetto Convenzionato è tenuto a trattenere gli originali delle ricevute di pagamento con l'annotazione della relativa motivazione, fino alla conclusione del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la riscossione. La richiesta e la ricevuta di annullamento devono riportare la firma del richiedente e dell'operatore ed essere corredate della fotocopia del documento identificativo del richiedente.

Il Soggetto Convenzionato è tenuto a consegnare o ad esibire le ricevute annullate e i relativi documenti allegati a Regione Lombardia a seguito di semplice richiesta, sia in sede di controllo ordinario sia su segnalazioni pervenute.

2c) Il Soggetto Convenzionato, su richiesta del Contribuente, per furto, smarrimento, deterioramento della ricevuta di pagamento, ha l'obbligo di emettere l'attestazione di avvenuto pagamento secondo le risultanze della BDR, indipendentemente dal soggetto che ha effettuato la riscossione. Il costo della produzione dell'attestazione di avvenuto pagamento a carico del richiedente non può essere superiore ad euro 1,00.

2d) Il Soggetto Convenzionato si impegna ad assicurare il servizio di riscossione durante l'orario di apertura dell'esercizio al pubblico, compatibilmente con la possibilità di collegamento con i sistemi regionali.

### 3. Riversamento della Tassa Automobilistica a favore di Regione Lombardia

3a) Il riversamento degli importi riscossi a titolo di Tassa Automobilistica ha cadenza settimanale e, contabilmente, riguarda le giornate dal lunedì alla domenica successiva.

A Regione Lombardia sono riversati anche gli incassi di competenza delle altre regioni d'Italia. L'ammontare riscosso deve essere riversato, tramite addebito diretto SEPA o successive evoluzioni. Ai fini del riversamento il Soggetto Convenzionato conferisce a Regione Lombardia mandato per l'addebito sul proprio conto corrente delle somme rimosse, tramite la procedura SEPA B2B, impegnandosi a comunicare tempestivamente a Regione eventuali variazioni delle coordinate bancarie o postali utilizzate. La disponibilità delle somme rimosse deve essere assicurata sul conto corrente entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di chiusura della relativa settimana contabile.

3b) Sulle somme non riversate tramite addebito diretto SEPA dal Soggetto Convenzionato, si applica una penale pari al cinque per cento dell'importo non riversato, da versarsi contestualmente alle somme dovute, entro cinque giorni lavorativi successivi al menzionato termine, trascorsi i quali, Regione Lombardia procede alla sospensione cautelativa delle credenziali di accesso ai sistemi regionali. Successivamente, esperite infruttuosamente le procedure di formale contestazione per il recupero delle somme, Regione procede all'escussione della garanzia fideiussoria sia per i mancati riversamenti sia per la penale, nonché alla risoluzione immediata del rapporto col Soggetto Convenzionato.

Alla risoluzione del rapporto convenzionale si farà altresì luogo qualora nell'arco di 12 mesi si verificano tre episodi di insolvenza formalmente contestati.

La risoluzione del rapporto convenzionale sarà estesa a tutti gli Studi di Consulenza di cui il soggetto inadempiente risulti essere titolare/legale rappresentante e preclude qualsiasi ulteriore rapporto convenzionale.

#### 4. Assistenza al Contribuente nonché aggiornamento della BDR

4a) Il Soggetto Convenzionato svolge gratuitamente attività informative e di assistenza al Contribuente inerenti alla Tassa Automobilistica (versamento, rimborsi, esenzioni, etc). E' compreso il costo per eventuali stampe o copie rilasciate all'utente per la gestione della pratica. In caso di comportamento difforme si applicano i provvedimenti di sospensione previsti all'articolo 12.

Qualora vengano riscontrate difformità tra le informazioni fornite dal contribuente ed i dati contenuti nella BDR, il Soggetto Convenzionato aggiorna la banca dati stessa inserendo i dati come risultanti dai Pubblici Registri.

Le variazioni interessano i seguenti elementi:

- dati anagrafici e di residenza del proprietario del veicolo;
- dati tecnici del veicolo;
- eventi rilevanti ai fini del corretto pagamento della Tassa Automobilistica;
- dati dei pagamenti.

Al fine di consentire l'effettuazione delle variazioni sopra elencate, il Contribuente deve esibire idonea documentazione che comprovi la veridicità delle informazioni oggetto di variazione, ad eccezione della variazione della residenza anagrafica autocertificabile. Di tale documentazione il Soggetto Convenzionato tratterrà copia.

Le variazioni inerenti ai pagamenti possono essere effettuate esclusivamente previa esibizione, da parte del Contribuente, della ricevuta originale che deve essere prodotta al Soggetto Convenzionato, il quale ne effettua copia che trattiene a fascicolo. In ogni caso, la documentazione acquisita per l'aggiornamento della BDR deve sempre essere accompagnata dalla fotocopia del documento identificativo presentato dal Contribuente/richiedente.

Gli aggiornamenti degli archivi, incluse le istanze di Rimborso e di Esenzione, possono avvenire esclusivamente tramite acquisizione di specifica istanza di parte. In tutti i casi, per le operazioni di verifica e di aggiornamento della banca dati, il Soggetto Convenzionato deve utilizzare i sistemi regionali.

4b) Il Soggetto Convenzionato invia, senza oneri a carico di Regione, tutta la documentazione consegnata dal Contribuente ai fini dell'aggiornamento della BDR, compresa quella relativa alle operazioni di pagamento annullate, mediante procedura on-line attraverso il sistema messo a disposizione da Regione Lombardia. Nelle more dell'implementazione di acquisizione digitale della documentazione il Soggetto Convenzionato deve trasmettere la documentazione su richiesta della Regione e con le modalità da questa comunicate.

L'omessa o incompleta consegna della documentazione preclude il pagamento del relativo corrispettivo; resta salva la possibilità di recupero nel caso il pagamento sia già avvenuto. Regione Lombardia effettua controlli a campione in merito alla congruenza della suddetta documentazione rispetto alle operazioni di aggiornamento effettuate sulla BDR.

Il Soggetto Convenzionato è tenuto a conservare la documentazione consegnata dal Contribuente ai fini dell'aggiornamento della BDR, compresa quella relativa alle operazioni di pagamento annullate, almeno fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuto l'aggiornamento della BDR o la riscossione, secondo la procedura comunicata dalla Regione.

### **3. Attività di competenza della Regione**

1. Regione Lombardia svolge le seguenti attività:

- a) controllo della documentazione prodotta dal Soggetto Convenzionato;
- b) controlli in loco
- c) recupero delle somme non riversate;
- d) informazione.

2. Controllo della documentazione prodotta dal Soggetto Convenzionato

2a) A seguito dell'espletamento delle attività svolte dal Soggetto Convenzionato, Regione Lombardia provvede ad effettuare idonei controlli periodici, al fine di verificare che le attività di cui al precedente Articolo 2 siano state svolte nel rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione. A conclusione di tali controlli Regione Lombardia, ove ne ravvisi i presupposti comunica al Soggetto Convenzionato i relativi esiti che potranno concretizzarsi in richiami sul corretto svolgimento delle attività previste in Convenzione, recupero degli importi erroneamente fatturati, con eventuale applicazione di penali, sospensione del pagamento delle fatture emesse dal Soggetto Convenzionato.

2b) In caso di attività svolta in maniera errorea Regione Lombardia non riconoscerà il compenso al Soggetto Convenzionato, qualora previsto. Nel caso in cui l'operazione eseguita erroneamente sia già stata remunerata, l'importo corrispondente, comprensivo di IVA, sarà trattenuto sulla prima liquidazione utile relativa alle spettanze dovute.

Per ogni operazione erroneamente eseguita, sarà applicata una penale pari a cinque volte il valore unitario dell'attività stessa come indicato nell'Appendice 1; l'importo relativo sarà trattenuto dalle spettanze fatturate dal Soggetto Convenzionato.

In caso di impossibilità di recupero degli importi dovuti, anche mediante trattenuta dalle competenze da liquidare successivamente, Regione Lombardia procederà a richiedere al Soggetto Convenzionato la restituzione dell'importo indebitamente erogato, comprensivo di IVA, maggiorato della penale. In caso di mancato adempimento da parte del Soggetto Convenzionato entro il termine indicato, Regione Lombardia procederà ad attivare le dovute azioni di recupero coattivo, con contestuale disattivazione dal sistema regionale.

- 2c) Qualora il Soggetto Convenzionato si ravveda sul proprio operato prima che ne abbia avuto conoscenza da Regione Lombardia potrà darne tempestiva comunicazione, affinché non venga applicato quanto previsto al precedente punto 2b).
- 2d) Solo le operazioni che hanno effetto sulla determinazione dell'importo dovuto della tassa o sulla individuazione del soggetto obbligato e della sua residenza, comportano il riconoscimento di un corrispettivo, come stabilito all'Appendice 1.

### 3. Controlli in loco

Regione Lombardia, qualora ne ravvisi la necessità, effettua controlli presso i Soggetti Convenzionati o mediante convocazione degli stessi presso le sedi della Regione stessa, al fine di verificare la qualità delle prestazioni rese.

I controlli sono svolti da funzionari regionali appositamente individuati con provvedimento del dirigente della competente struttura tributaria regionale.

L'esito dei controlli è sintetizzato in un verbale sottoscritto in duplice copia dal funzionario regionale e dal Soggetto Convenzionato al quale viene rilasciata una copia dello stesso. Le evidenze contenute nel verbale saranno successivamente utilizzate per promuovere azioni finalizzate a colmare eventuali carenze rilevate, intervenire al fine di evitare la reiterazione di comportamenti non conformi con quanto previsto dalla Convenzione, organizzare attività formative mirate, ovvero riconoscere la qualità del servizio offerto ai Contribuenti.

### 4. Recupero delle somme non riversate

Nel caso di mancato riversamento a Regione Lombardia delle somme riscosse a titolo di Tassa Automobilistica, le modalità di recupero delle somme non riversate e delle connesse penali sono disciplinate dal Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa del 14 dicembre 2000, n. 32632, e successive modificazioni e integrazioni e dalla presente Convenzione.

### 5 Attività formativa

Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività da parte del Soggetto Convenzionato, Regione Lombardia, all'occorrenza, organizza momenti informativi ai quali il Soggetto Convenzionato si impegna a partecipare.

## 4. Garanzie

1. Ogni Soggetto Convenzionato deve fornire, a garanzia del corretto adempimento delle attività e degli obblighi previsti nella presente Convenzione a favore di Regione Lombardia, una fideiussione bancaria o assicurativa.
2. Per i Soggetti che conseguiranno per la prima volta l'abilitazione regionale ovvero per coloro che hanno già conseguito l'abilitazione per analoga precedente convenzione e che abbiano riscosso per meno di 4 mesi nell'arco dell'anno precedente, la garanzia fidejussoria dovrà essere pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e dovrà avere validità fino al 31 marzo dell'anno successivo.
3. Per i Soggetti già abilitati e che non rientrano nei casi di cui al comma precedente, la garanzia fidejussoria sarà pari all'ammontare medio mensile delle riscossioni effettuate dagli stessi nell'anno

precedente e dovrà avere validità fino al 31 marzo dell'anno successivo. L'importo non potrà essere comunque inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00).

4. La prestazione di idonea garanzia fideiussoria a favore di Regione Lombardia, redatta esclusivamente secondo l'apposito Schema (vedi Allegato A e B), è condizione necessaria per ottenere il rilascio e la conservazione delle credenziali di accesso ai sistemi regionali per l'esercizio delle attività previste in Convenzione e per la prosecuzione del rapporto convenzionale. Se la garanzia non è giudicata idonea, la Regione informa i soggetti interessati.

#### **5. Abilitazione all'esercizio, facoltà di recesso e risoluzione del rapporto**

1. Regione Lombardia ed il Soggetto Convenzionato hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione salvo preavviso di 90 giorni mediante PEC o mezzo equivalente.
2. L'esercizio delle attività di cui alla presente Convenzione è subordinato al rilascio, da parte di Regione Lombardia, delle credenziali di accesso ai sistemi regionali e alla loro conferma annuale.
3. Al fine di ottenere da Regione Lombardia l'abilitazione all'esercizio delle attività di cui alla presente Convenzione, il soggetto interessato deve aderire alla presente Convenzione, secondo termini e modalità stabiliti dalla Regione.
4. Il rilascio delle credenziali è ammesso solo a seguito di positivo riscontro in merito a:
  - Completezza della documentazione presentata
  - Idoneità della fidejussione presentata
  - Assenza di una delle cause ostative indicate nel comma 5
  - Regolarità contributiva.
5. Regione Lombardia non procederà, altresì, a rilasciare le credenziali cui al comma 4, qualora a carico del soggetto richiedente, ovvero del titolare, o di uno dei legali rappresentanti del medesimo soggetto, sia intervenuta la risoluzione di precedente rapporto convenzionale, anche nell'esercizio delle stesse attività per il tramite di altro soggetto giuridico.

#### **6. Collegamenti Telematici**

1. Regione Lombardia garantisce al Soggetto Convenzionato l'accesso ai sistemi regionali per il tramite del Polo Telematico dallo stesso prescelto secondo quanto esemplificato nell'Appendice 2 – "Norme tecniche esemplificative del servizio" e, comunque, secondo le disposizioni approvate con provvedimento del dirigente competente in materia tributaria.
2. L'accesso ai sistemi regionali può avvenire esclusivamente attraverso autenticazione mediante credenziali ad uso personale rilasciate da Regione Lombardia, anche per il tramite di Lombardia Informatica spa (LISPA), su richiesta del responsabile del trattamento dei dati dello Studio di Consulenza, di cui all'articolo 11 della presente Convenzione, da presentarsi utilizzando apposito modulo.
3. I dati resi disponibili da Regione Lombardia per l'esercizio delle attività previste dalla presente Convenzione, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, non possono essere utilizzati dal Soggetto Convenzionato per altri scopi.

## **7. Obblighi generali del Soggetto Convenzionato**

1. Il Soggetto Convenzionato è tenuto svolgere le attività oggetto della presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché delle regole contenute nella presente Convenzione e relative appendici, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima. In ogni caso il Soggetto Convenzionato si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne Regione Lombardia dalle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
2. Il Soggetto Convenzionato si impegna, inoltre, espressamente a:
  - a) impiegare a propria cura e spese tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione;
  - b) fornire piena collaborazione e mettere a disposizione di Regione Lombardia e dei Soggetti da questa incaricati la documentazione e gli atti che dovessero essere richiesti, al fine di permettere la verifica ed i controlli, anche di natura ispettiva, in merito al corretto svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione;
  - c) osservare, nello svolgimento delle proprie attività, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che potranno essere comunicate da Regione Lombardia;
  - d) comunicare immediatamente a Regione Lombardia ogni circostanza che abbia influenza sulla corretta esecuzione delle attività.

## **8. Comunicazioni**

1. Regione Lombardia si avvale anche della sezione "Comunicazioni" dell'applicativo per la gestione della tassa auto per trasmettere informazioni di servizio relative alla presente Convenzione. Il Soggetto Convenzionato si impegna a monitorare costantemente la suddetta sezione.

## **9. Eventi eccezionali**

1. Qualora il Soggetto Convenzionato non abbia potuto svolgere le attività connesse con la presente Convenzione, a causa di eventi dichiarati eccezionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente Convenzione scadenti durante il periodo di mancata attività, o nei cinque giorni seguenti, sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il Soggetto Convenzionato abbia ripreso la normale attività.
2. Qualora il sistema informatico non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al comma 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente Convenzione, scadenti durante il periodo di mancato funzionamento, sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il predetto sistema informatico abbia ripreso a funzionare.

## **10. Modifiche alla Convenzione**

1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere approvate dalla Giunta Regionale ed assumeranno efficacia secondo i termini indicati nel relativo provvedimento e, in ogni caso, non prima di 90 giorni dalla data del medesimo provvedimento.

2. L'adesione alle modifiche alla Convenzione dovrà essere espressamente fornita dal Soggetto che intende proseguire il rapporto convenzionale.

### **11. Trattamento dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, il Soggetto Convenzionato assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità di Regione Lombardia.  
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante.  
Responsabile del trattamento è lo Studio di Consulenza nella persona dei legali rappresentanti/titolari.  
Responsabile del trattamento interno è il DG della Direzione competente.

### **12. Cause di sospensione e di risoluzione**

1. Oltre alle ipotesi previste all'articolo 2 comma 3, punto 3b e all'articolo 3, comma 2, punto 2b, l'amministrazione può sospendere l'accesso ai sistemi regionali, previa comunicazione inviata a mezzo PEC o mezzo equivalente, nel caso di:
  - a) reiterate irregolarità riscontrate nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione;
  - b) mancata prestazione della garanzia per gli anni successivi al primo;
  - c) rilascio al contribuente di una ricevuta diversa da quella automaticamente prodotta dal sistema;
  - d) segnalazione all'Autorità Giudiziaria a seguito di operazioni di annullamento delle riscossioni non corredate di motivazione probatoria o di alterazione dei dati riportati nella ricevuta rilasciata al contribuente;
  - e) richiesta di remunerazione al contribuente per i servizi di assistenza previsti dall'articolo 2, comma 4, punto 4a.
2. Oltre a quanto previsto all'articolo 2, comma 3, punto 3b e all'articolo 7, comma 1, il rapporto convenzionale è risolto di diritto nei seguenti casi, con revoca immediata delle credenziali di accesso ai sistemi regionali:
  - a) revoca dell'autorizzazione all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 264/1991;
  - b) mancato rispetto degli obblighi relativi alla riservatezza e al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003;
  - c) cessione a terzi delle credenziali di accesso ai sistemi regionali;
  - d) ostacolo allo svolgimento dei controlli regionali;
  - e) responsabilità accertata con provvedimento dell'A.G. a carico del Soggetto Convenzionato a seguito di annullamento della riscossione o di alterazione dei dati contenuti nella ricevuta di pagamento;
  - f) omessa o reiterata difforme conservazione della documentazione secondo le indicazioni regionali;



- g) rifiuto di esibire o mancata spedizione della documentazione richiesta da Regione, relativamente agli aggiornamenti della BDR e agli annullamenti delle riscossioni;
- h) verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5.

### **13. Inadempimenti, sanzioni e risarcimento per comportamenti dolosi**

1. In caso di inadempimenti dolosi che comportino un minore introito per le casse regionali, oltre alle eventuali sanzioni penali, e al risarcimento del danno, Regione Lombardia si riserva il diritto di richiedere i danni morali e d'immagine in sede giudiziale, in assenza di transazione tra le parti.

### **14. Corrispettivo e modalità di pagamento**

1. Il Soggetto Convenzionato, per ogni operazione di riscossione, non può esigere dal contribuente una somma superiore a quella prevista dall'art. 5 del d.P.C.M. del 25 gennaio 1999, n. 11.
2. Con esclusione di quanto previsto al comma 1 e all'articolo 2, comma 2, punto 2c), il Soggetto Convenzionato non può esigere dal contribuente compensi per le attività previste nella presente Convenzione.
3. Regione Lombardia erogherà un compenso al Soggetto Convenzionato, per ogni pratica di gestione relativa ad un contribuente, una targa e un anno di riferimento, che abbia dato luogo all'aggiornamento della BDR. Per pratica di gestione si intendono tutte le operazioni di aggiornamento della BDR necessarie per gestire e regolarizzare uno specifico caso, riferito ad un determinato contribuente, per un determinato veicolo.
4. Il dettaglio delle attività di cui al precedente comma 3, che danno luogo alla remunerazione del Soggetto Convenzionato, le tariffe e i criteri per l'erogazione dei relativi pagamenti sono specificati nell'Appendice 1 - Criteri di remunerazione e relativi compensi per le attività di assistenza in materia di Tassa Automobilistica.
5. Il computo dei compensi dovuti al Soggetto Convenzionato è fornito dagli applicativi dei sistemi regionali entro il terzo mese successivo alla scadenza di ogni trimestre.
6. L'importo dei compensi verrà liquidato da Regione Lombardia a seguito di ricezione di apposita fattura emessa da parte del Soggetto Convenzionato. A tal fine il Soggetto Convenzionato deve mettere a disposizione di Regione Lombardia, attraverso lo SDI (Sistema di Interscambio), la relativa fattura elettronica entro il mese successivo a quello in cui è reso disponibile il computo dei compensi di cui al precedente comma 5, di norma fornito dagli applicativi regionali entro il terzo mese successivo alla scadenza di ogni trimestre.
7. Per le fatture pervenute oltre il termine indicato al comma 6 sarà applicata una penale pari a 10,00 euro per ogni giorno di ritardo fino a concorrenza dell'imponibile calcolato per le prestazioni rese.
8. In ogni caso, le fatture dovranno essere rese disponibili a Regione, per il tramite dello SDI, entro e non oltre il 1° semestre dell'anno successivo a quello in cui sono state svolte le attività fatturate, pena l'applicazione di una penale pari al totale dell'imponibile delle fatture.

9. La fattura deve essere redatta secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione del processo di liquidazione della fattura stessa che, in ogni caso, dovrà riportare le informazioni contenute nel computo di cui al comma 5.
10. Al fine di consentire a Regione Lombardia di procedere alla preventiva acquisizione del DURC, nonché delle attività di controllo di cui all'articolo 3, comma 2, si stabilisce – ai sensi dell'Articolo 4, comma 4 del Dlgs n. 231/2002 e successive modifiche – che il pagamento delle fatture verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse da parte della struttura preposta alla liquidazione.

#### **15. Efficacia e durata della Convenzione**

1. La presente Convenzione è vincolante per l'aderente dal momento della sottoscrizione del modulo di adesione ma produce effetti dalla data di rilascio delle credenziali per l'accesso ai sistemi regionali. La presente convenzione scade il 31 dicembre 2019 ed è prorogabile per un ulteriore triennio. Le parti possono recedere in qualsiasi momento salvo preavviso di 90 giorni da inviare tramite PEC o mezzo equivalente.
2. Nel caso di modifiche normative che dispongano la soppressione della Tassa Automobilistica, gli effetti della presente Convenzione cessano di diritto senza preventiva comunicazione fra le parti, salvo la regolazione delle pendenze.

#### **16. Foro competente**

1. Per ogni controversia tra le Parti relativa alla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Milano.